DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 2008 RELATIVA AI RIFIUTI E CHE ABROGA ALCUNE DIRETTIVE

Art. 19

Modifiche all'articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

All'articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo le parole: "Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici" sono inserite le seguenti: "gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale,";

b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Le province, nella programmazione delle ispezioni e controlli di cui al presente articolo, possono tenere conto, nella determinazione della frequenza degli stessi, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).".

Versione in vigore dal 25 dicembre 2010, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
Estremi	Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-205-2010/art-19-modifiche-all-articolo-197-del-decreto-legislativo-3-aprile-2006-n-152

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it